

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

### VALUTAZIONI FINALI

Al fine di rendere più omogenee ed equilibrate le valutazioni finali nei diversi Consigli di Classe della Scuola Secondaria di Primo Grado, sono stati stabiliti i seguenti criteri da adottare, per stabilire l'ammissione o meno alla classe successiva e all'Esame di Stato per i singoli alunni.

Nella Scuola Secondaria ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di Classe.

In ogni caso, il Consiglio di Classe, prima della formulazione dell'indirizzo di non ammissione, che dovrà essere comunicato tramite relazione inviata al Dirigente scolastico, con anticipo rispetto agli scrutini, dovrà prioritariamente verificare che siano state adottate strategie di recupero, dovrà esplicitarle in detta relazione e dovrà dichiarare che nel corso dell'anno scolastico e soprattutto del secondo quadrimestre siano state date comunicazioni ai genitori in merito all'andamento didattico critico.

### CRITERI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

#### CLASSI SECONDA/TERZA

Non ammissione alla classe successiva in caso di presenza di:

1. **Tre insufficienze gravi** (tre quattro o due quattro e un cinque)
2. **Da sei non sufficienze in poi** (che rappresentano oltre il 50% delle materie): normalmente non si discute e l'alunno, quindi non è ammesso.

La non ammissione, è da prevedere:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non siano rivelati produttivi.

La non ammissione viene deliberata a maggioranza. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

### Ammissione alla classe successiva

L'ammissione alle classi seconda e terza di Scuola Secondaria di Primo Grado è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

**Da tre a cinque non sufficienze:** si discute e, in caso di divergenza, si vota per l'eventuale ammissione dell'alunno. Si può ammettere tenendo conto dell'impegno, della frequenza, del miglioramento rispetto alla situazione di partenza, della possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e cognitivi delle discipline interessate e di seguire proficuamente il programma di studi dell'anno scolastico successivo, dei risultati ottenuti nelle attività di recupero.

**Fino a due non sufficienze:** l'alunno viene ammesso normalmente e, quindi, senza alcuna votazione

Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento, considerandone la situazione di partenza e tenendo conto in particolare:

- situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
- di condizioni soggettive o fattori specifici che possono aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- dell'andamento nel corso dell'anno, considerando:
  - la costanza e l'impegno profuso nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
  - le risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
  - l'assunzione di comportamenti responsabile verso i doveri scolastici.

Il Collegio dei docenti, con propria delibera, stabilisce eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dalla studentessa o dallo studente consenta al Consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale:

- presenza di patologie gravi e ricorrenti accertate (gravi motivi di salute adeguatamente documentati);
- Terapie e/o cure programmate;
- partecipazione ad attività sportive organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I;
- motivi di carattere familiare certificati e verificati;

**CRITERI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO,  
IN CASO DI VOTO INFERIORE A 6/10 IN UNA O PIÙ DISCIPLINE.**

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei requisiti sottoelencati.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno, un VOTO DI AMMISSIONE espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto.

Ammissione all'Esame di Stato:

Ai fini dell'ammissione all'esame è necessario che l'alunno/a:

1. abbia frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo eventuali motivate deroghe, autonomamente deliberate da Collegio dei docenti;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; c)
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

**LE PROVE INVALSI**

Di norma le prove Invalsi sono un requisito di ammissione e consistono in una serie di test che si svolgono al pc e che registrano il livello degli studenti in italiano, matematica e inglese.

I test Invalsi si svolgono ogni anno all'interno di una finestra temporale individuata dal MIUR. Anche se la partecipazione è obbligatoria, la valutazione delle prove non inciderà sul voto dell'esame di terza media.

Non ammissione all'Esame di Stato:

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

## **DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE**

Lo scrutinio di ammissione si conclude col giudizio di idoneità, espresso in decimi (art. 11, c.4-bis, d. lgs 59/2004 e successive modificazioni).

Il giudizio di idoneità espresso dal Consiglio di Classe in decimi considera il percorso scolastico compiuto dall'allievo nel TRIENNIO nella Scuola Secondaria di Primo Grado con particolare riferimento alle valutazioni finali del secondo quadrimestre e al fine di garantire imparzialità, uniformità di comportamento e trasparenza.

L'insegnamento della religione cattolica, delle attività alternative e il comportamento sono esclusi dal computo in quanto espressi con giudizio.

Va messo in evidenza che il voto di ammissione non è un'ipotesi o un'anticipazione del voto finale che sarà conseguito all'Esame di Stato.

**Il giudizio di idoneità** è formulato secondo i seguenti criteri:

- a) esiti finali dell'allievo nel corso del triennio;
- b) la proposta di un eventuale arrotondamento (per eccesso o per difetto) viene decisa dal Consiglio di Classe, in base a situazioni particolari; l'eventuale arrotondamento per eccesso tiene conto del percorso di miglioramento, dell'impegno, dell'interesse della partecipazione, della regolarità e qualità del lavoro svolto dall'alunno;
- c) nel caso di alunni ripetenti, vengono presi in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva;

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione "Ammesso", seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero, "Non ammesso". In caso di non ammissione all'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.

I voti espressi in decimi rispettivamente assegnati - in sede di scrutinio finale - al giudizio di idoneità, nonché a ciascuna disciplina sono riportati nel documento di valutazione.